

EUTEKNE.INFO



NOTIZIE IN BREVE

Per l'omessa IVA particolare tenuità da verificare con una valutazione globale

/ REDAZIONE

Martedì 7 maggio 2019

La Cassazione è tornata sul tema del rapporto tra **particolare tenuità** e omessi versamenti con la sentenza n. 18804 depositata ieri. Tale pronuncia si pone nel solco delle argomentazioni già formulate dalle Sezioni Unite sul tema, secondo cui l'istituto in questione – introdotto dal DLgs. 28/2015 – non è in astratto incompatibile con la presenza di una soglia di punibilità predeterminata dal legislatore. La particolare tenuità va, cioè, valutata considerando le peculiarità del **caso concreto**; con l'ovvia accortezza per cui, quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi davanti a un fatto non specialmente esiguo, sebbene non sia consentita alcuna presunzione (Cass. SS.UU. n. 13681/2016).

Nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità ribadiscono pertanto che, per il delitto di omesso versamento IVA *ex art. 10-ter del DLgs. 74/2000*, così come per tutti i reati tributari che prevedano una soglia di punibilità, la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p. deve essere verificata attraverso una **valutazione globale** che tenga conto dell'importo complessivo delle imposte non versate e del superamento della soglia di punibilità stessa (*cf.* anche Cass. n. 30179/2018 in tema di omissione dei contributi previdenziali).

Al fine di verificare la sussistenza del requisito necessario della non abitualità del comportamento, il giudice potrà inoltre prendere in considerazione il **numero** delle **mensilità** nelle quali la condotta omissiva si è verificata.